

ALLEGATO "A" al Rogito n. 739

"STATUTO

Titolo I

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata: "CivicoZero - Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.", avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili e dalle altre leggi speciali vigenti in materia.

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. dalle leggi speciali sulla cooperativa, si applicano - in quanto compatibili - le norme sulla società a responsabilità limitata.

La Cooperativa non ha fini di lucro, non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che amministrativa, da istituzioni politiche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere e-

	conomico. Essa intende perseguire esclusivamente	
	finalità di solidarietà sociale e di arrecare	
	benefici a persone svantaggiate in ragione di	
	condizioni fisiche, psichiche, economiche e fa-	
	miliari, ovvero a componenti collettività este-	
	re, limitatamente agli aiuti familiari.	
	Scopo della Cooperativa è quello di svolgere at-	
	tività volte: ad avere un impatto significativo	
	nelle politiche di cooperazione, allo sviluppo e	
	di aiuto umanitario, nazionali e mondiali.	
	In particolare la Cooperativa intende affronta-	
	re, nei suoi diversi aspetti, il problema dei	
	disabili. È fatto divieto alla Cooperativa di	
	svolgere attività diverse da quelle sopra elen-	
	cate. La Cooperativa potrà tuttavia svolgere at-	
	tività direttamente connesse a quelle istituzio-	
	nali, ovvero accessorie in quanto integrative	
	delle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto	
	Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive	
	modifiche e integrazioni.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata di anni 50 (cinquanta)	
	a decorrere dalla sua legale costituzione. L'As-	
	semblea straordinaria dei soci potrà prorogare,	
	alla scadenza, il termine di durata.	

Art. 4 - Sede

4.1. La cooperativa ha sede nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Roma.

4.2. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero potranno essere istituite o soppresse con decisione dell'organo amministrativo.

4.3. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Titolo II

Art. 5 - Scopo

5.1. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi Socio-Sanitari ed Educativi conformemente alla legge 381/91.

5.2. La cooperativa si propone di elaborare, promuovere e realizzare progetti e interventi di protezione e tutela, nonché solidarietà e inclusione sociale, rivolti a soggetti svantaggiati, a prescindere dalla cittadinanza o dalla appartenenza a qualsivoglia altro status di natura e-

	conomica, sociale o legale. La cooperativa, nel-	
	lo specifico persegue i seguenti scopi:	
	a) promuovere, gestire, coordinare progetti e	
	servizi di accoglienza integrata per minori	
	stranieri e non, minori stranieri non accompa-	
	gnati e minori stranieri non accompagnati ri-	
	chiedenti asilo;	
	b) ideare, promuovere e partecipare a progetti e	
	servizi finalizzati all'inclusione so-	
	cio-educativa di soggetti vulnerabili;	
	c) progettare, realizzare e partecipare a studi,	
	ricerche e pubblicazioni nel settore dell'inter-	
	cultura e delle tematiche inerenti il disagio,	
	la marginalità sociale e la promozione dei di-	
	ritti della persona.	
	d) realizzare servizi e centri d'informazione,	
	educazione, formazione rivolti a categorie vul-	
	nerabili;	
	e) elaborare, progettare, coordinare progetti	
	finalizzati alla partecipazione a bandi europei,	
	nazionali, regionali, provinciali e comunali,	
	rivolti a minori (stranieri e non, a minori	
	stranieri non accompagnati, minori stranieri non	
	accompagnati richiedenti asilo) e a soggetti	
	svantaggiati;	

f) ideare, elaborare e produrre campagne di informazione ed immagine anche attraverso la gestione e la distribuzione di materiale informativo multimediale (esclusa l'editoria quotidiana) sulle tematiche dell'intercultura, delle diversità, dell'economia sociale, nonché ai temi della lotta alla xenofobia, al razzismo, all'intolleranza, alle discriminazioni;

g) organizzare convegni e congressi anche per conto terzi, sulle tematiche di cui al precedente punto f);

h) organizzare eventi culturali, musicali, sociali anche per conto terzi;

i) gestire in proprio o in regime di convenzione comunità terapeutiche, centri di accoglienza diurni e notturni residenziali o semiresidenziali, centri polifunzionali e tutti quei luoghi frequentati da persone, inclusi i minori senza fissa dimora o con disagio sociale e/o psico-fisico; immigrati ragazzi o ragazze senza distinzione di sesso, di razza o di condizioni politiche e religiose, promozione e gestione di tutte le attività volte all'inserimento e formazione lavorativo e abilitativo di ragazzi che versano in condizioni di disagio;

	j) gestire sportelli e banche dati che permettano a soggetti svantaggiati l'accesso a informazioni su assistenza sociale, fiscale e di formazione al lavoro. Organizzare e gestire corsi di formazione e qualificazione del personale impiegato e da impiegarsi nel settore dei servizi sociali;	
	k) stipulare convenzioni con organismi pubblici e/o con singoli privati, onde utilizzare contributi, provvidenze, finanziamenti etc. per la realizzazione, l'ampliamento, il mantenimento dei servizi in cui la Cooperativa opera;	
	l) promuovere l'esercizio di attività sportiva favorendo la gestione di corsi e di centri di avviamento allo sport, l'organizzazione di manifestazioni e tornei ed ogni altra attività in genere che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport per persone con disagio;	
	m) promuovere programmi di scambi culturali con l'estero. Tali programmi possono comprendere, tra l'altro, sia l'importazione che l'esportazione, senza fini di lucro, di libri, di pubblicazioni e di materiale di qualsiasi tipo sia la promozione di associazioni, collegate con la Cooperativa, quali cooperative di produzione culturale	

o di altra natura, purché compatibili con quelli previsti dal presente statuto, sia la partecipazione ad altre associazioni aventi finalità analoghe o simili alla propria.

5.3. La cooperativa, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie che riterrà opportune, purché nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dal presente statuto ed esclusivamente se necessarie, connesse o strumentali per la realizzazione dell'oggetto sociale.

5.4. La cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

5.5. È fatto divieto alla Cooperativa di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La Cooperativa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei termini consentiti dal Decreto Legi-

slativo 4 dicembre 1997 nr. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6 - Oggetto

La cooperativa non ha finalità di lucro e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi e i metodi.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Titolo III

Art. 7 - Numero e categorie di soci

7.1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge; se successivamente alla costituzione il numero diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

7.2. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci le persone fisiche o giuridiche che appartengono alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che presentano comprovata esperienza lavorativa nei settori di intervento della cooperativa e prestano la propria attività

percepando un compenso di qualsiasi natura ed entità;

b) soci volontari che offrono spontaneamente e gratuitamente la propria opera esclusivamente per fini di solidarietà;

c) persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il sostegno, il finanziamento e lo sviluppo di attività ed iniziative sociali;

d) soci finanziatori.

7.3. I soci s'impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

7.4. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa, salvo su delibera del Consiglio di Amministrazione.

7.5. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

7.6. Tutti i soci hanno diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione o la modifica dello Statuto o dei regolamenti e per la nomina degli

organi direttivi della cooperativa se risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Art. 8 Soci lavoratori

8.1. I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

8.2. Possono essere soci lavoratori tutti le persone fisiche maggiori d'età aventi capacità d'agire che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e collaborare attivamente al raggiungimento dei fini sociali.

8.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana purchè compatibile con la natura di cooperativa sociale e secondo le disposizioni inderogabili che rego-

lano questi enti.

8.4. Il socio inoltre, s'impegna ad attuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali ed all'osservanza delle leggi, del presente statuto, delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti nonché ad un comportamento irreprensibile in seno alla cooperativa.

8.5. Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano continuativamente la loro opera nella cooperativa dovrà fare riferimento ai livelli previsti C.C.N.L. per le cooperative sociali compatibilmente con le esigenze sociali e gli incarichi svolti.

8.6. In considerazione della particolare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Soci volontari

9.1. Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente e per fini di solidarietà.

9.2. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 10 - Ammissione nuovi soci

10.1. L'ammissione di nuovi soci è regolata dall'art.. 2528 c.c.

10.2. Ove la domanda di ammissione venga presentata da una persona giuridica o da un Ente pubblico o privato, dovrà essere contestualmente allegato lo statuto e la delibera di autorizzazione all'adesione alla cooperativa.

Art. 11 - Quote

11.1. Le quote sono sempre nominative.

11.2. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 200 euro (duecento/00).

11.3. Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere più di una quota.

11.4. Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato interamente all'atto della

sottoscrizione.

11.5. Il socio ammesso alla cooperativa deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una tassa d'ammissione che viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 12 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Vincoli sulle quote

13.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la cooperativa stessa.

13.2. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - Recesso

14.1. Il socio può recedere dalla cooperativa

nei seguenti casi:

a) quando il recesso è ammesso per legge;

b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;

c) quando non è più in grado di partecipare al perseguimento degli scopi sociali.

14.2. Il recesso non può essere parziale.

14.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

14.4. Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte degli amministratori.

Art. 15 - Perdita qualità di socio

La qualità di socio si perde per esclusione, per decadenza, per impossibilità e/o incapacità sopravvenuta a partecipare al raggiungimento degli

scopi sociali, per causa di morte.

La decadenza è constatata e pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti previsti per l'ammissione e/o vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo statuto.

La decadenza ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 16 - Esclusione

16.1. L'esclusione del socio può avere luogo in tutti i casi previsti dagli artt. 2286-2288 primo comma, 2531 e 2533 c.c. o qualora non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni della cooperativa o si renda immeritevole di appartenere alla cooperativa stessa.

16.2. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

16.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

16.4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, entro sessanta giorni dalla comunicazione.

16.5. Lo scioglimento del rapporto sociale de-

termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 17 - Decesso del socio

17.1. Nel caso di decesso di un socio, il rapporto sociale continuerà con il suo erede o legatario, sempre che questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda sia presentata a pena decadenza entro tre mesi dalla morte del socio. Nel caso gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

17.2. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione o intendano richiedere il rimborso delle quote versate dal socio deceduto, dovranno presentare - unitamente alla richiesta di liquidazione - l'atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sia chiesto rimborso entro il termine suddetto, saranno devolute su deliberazione dell'Assemblea ad uno dei fondi indicati all'art. 23 del presente statuto.

Art. 18 - Liquidazione della quota

18.1. Il socio receduto, decaduto od escluso, preventivamente informati per iscritto per mezzo di raccomandata A.R. e gli eredi o legatari del

socio deceduto, se non ricorrono le circostanze previste nell'articolo precedente, hanno diritto alla liquidazione delle quote effettivamente versate sulla base del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto.

18.2. Il pagamento diviene operativo o si matura allo scadere dei sei mesi successivi dall'approvazione del bilancio.

Art. 19 - Responsabilità socio uscente

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati fino a due anni dal giorno in cui il recesso, la decadenza, l'esclusione o la cessazione della quota si è verificata. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile nei confronti di terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla cooperativa sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa e verso terzi gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Art. 20 - Patrimonio netto

Il patrimonio netto risulta così costituito:

- a) dal capitale sociale rappresentato dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote di avanzzi di gestione;
- c) dal fondo di riserva indivisibile ex art. 12 legge 904/1977;
- d) dalla riserva di sovrapprezzo stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- f) da un'eventuale riserva straordinaria o da qualsiasi altra riserva o fondo che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno costituire.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci ma nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 200,00 (duecento/00) ciascuna.

Art. 22 - Conferimenti

Oltre al denaro, i soci possono conferire beni in natura e crediti. In tal caso si applica il

quarto comma dell'art. 2464 c.c.

Art. 23 - Riserva legale, statutarie e volontarie

23.1. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) il 3% ai fondi mutualistici di cui alla legge n. 59/1992;

b) almeno il 30% al fondo di riserva legale;

c) il resto a riserva straordinaria o ad incremento gratuito del patrimonio sociale o alla riserva di cui all'art. 12 della legge n. 904/1977.

23.2. All'inizio di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione dovrà definire gli obiettivi, le modalità e gli strumenti necessari per la realizzazione e la comunicazione del Bilancio Sociale.

Art. 24 - Dividendi e Divieti

24.1. I residui attivi netti del Bilancio saranno così ripartiti:

a. 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;

b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge (attualmente prevista nella misura del tre per cento);

c. una quota ai soci a titolo di dividendo nella misura che sarà stabilita di volta in volta dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente e comunque, è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

d. a rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo una somma ai soci a titolo di ristorno, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., nei limiti di legge e secondo quanto previsto in apposito regolamento;

24.2. E' fatto divieto alla cooperativa di:

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori né durante la vita della società, né

all'atto dello scioglimento;

Titolo V

Art. 25 - Esercizio sociale - Bilancio

25.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla redazione del bilancio di esercizio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. IL bilancio può essere presentato per l'approvazione entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa.

25.2. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto all'art. 23, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art.20.

25.3. L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai

	soci lavoratori ordinari. I ristorni dovranno	
	essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio.	
	Art. 26	
	La cooperativa può, su delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, emettere "azioni di partecipazione cooperativa" prive del diritto di voto nei confronti di soggetti non soci detti "finanziatori", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.	
	Titolo VI	
	Art. 27 - Organi Sociali	
	Gli organi sociali sono i seguenti:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci.	
	Art. 28 - Assemblea ordinaria	
	28.1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	28.2. L'Assemblea ordinaria assolve i seguenti compiti:	
	a) approva il bilancio con il relativo conto economico e la note integrativa così come predisposte dal Consiglio di Amministrazione;	
	b) approva il programma annuale dell'attività	

sociale con il relativo bilancio di previsione;

c) approva, in sede di approvazione di bilancio,

gli stati di attuazione dei programmi plurienna-

li finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamen-

to aziendale qualora la cooperativa abbia deciso

di adottarli;

d) approva i regolamenti previsti dal presente

statuto;

e) procede alla nomina della cariche sociali

previa determinazione del numero dei componenti

il Consiglio di Amministrazione;

f) delibera sulle modificazione dello statuto;

g) delibera sugli altri oggetti attinenti alla

gestione sociale della cooperativa riservati al-

la sua competenza dall'atto costitutivo o sotto-

posti al suo esame dal Consiglio di Amministra-

zione;

h) delibera sulla responsabilità degli ammini-

stratori e dei sindaci;

i) delibera su operazioni che comportano una so-

stanziabile modificazione dell'oggetto sociale de-

terminato nello statuto o una rilevante modifi-

cazione dei diritti dei soci.

28.3. In prima convocazione l'Assemblea ordina-

ria è valida quando sono presenti o rappresenta-

ti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che vi sia materia sui cui discutere e deliberare oppure quando il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne faccia richiesta almeno due quinti dei soci.

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 29 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria assolve i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle modifiche statuarie della cooperativa;
- b) delibera sulle nomine e sui poteri dei liquidatori;
- c) sulla proroga della durata e sullo sciogli-

mento anticipato della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione deve preventivamente formulare le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria e portarle a conoscenza dei soci, con avviso a domicilio almeno dieci giorni prima della convocazione.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci. Nel caso in cui la deliberazione riguardi il cambiamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua liquidazione, tanto in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti o rappresentati aventi diritto. In questo caso il socio dissenziente può recedere dalla cooperativa.

Art. 30 - Termini della convocazione

30.1. L'Assemblea è convocata presso la sede della cooperativa o in altro luogo purché in Italia.

30.2. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione - ovvero da uno degli amministratori da lui delegato - mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo a raggiungere ciascun socio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

30.3. L'avviso dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza e la data della prima e della seconda convocazione; quest'ultima non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima né oltre i trenta giorni successivi.

30.4. In mancanza delle formalità anzidette, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di tutti i soci in proprio o per delega.

Art. 31 - Svolgimento Assemblea

31.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dall'amministratore più anziano.

31.2. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

31.3. L'Assemblea nomina un segretario e all'occorrenza due scrutatori. Le votazioni si fanno per alzata di mano salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Art. 32 - Votazioni

32.1. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore delle quote sottoscritte.

32.2. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

32.3. I soci che non possono intervenire all'Assemblea, possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

32.4. Le deleghe dovranno essere menzionate nel verbale dell'Assemblea.

Art. 33 - Consiglio di Amministrazione

33.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti tra i soci dell'Assemblea che ne

fissa anche il numero.

33.2. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, essi, nei limiti delle inderogabili disposizioni di legge, sono rieleggibili.

33.3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

33.4. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione, e non hanno diritto ad un compenso salvo che l'Assemblea deliberi diversamente.

Art. 34 - Convocazione Consiglio di Amministrazione

34.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché tutte le volte che vi sia materia da discutere e deliberare oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

34.2. Le riunioni sono valide se convocate dal Presidente mediante lettera raccomandata a/r ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica) almeno sette giorni prima e se vi interviene la maggioranza degli

amministratori in carica. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma o telex, da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza.

34.3. Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri.

Art. 35 - Competenze degli amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci. In particolare sono demandati al Consiglio i seguenti obblighi:

- a) curare l'esecuzione delle delibere Assembleari;
- b) redigere il bilancio di esercizio e relativi allegati;
- c) predisporre i regolamenti interni anche se non previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fide-

	iussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi	
	forma per facilitare l'ottenimento del credito;	
	f) deliberare su tutte le altre materie di cui	
	all'art.3;	
	g) assumere e licenziare il personale della coo-	
	perativa fissandone le mansioni e le retribuizio-	
	ni;	
	h) deliberare circa la ammissione, il recesso,	
	la decadenza e l'esclusione dei soci.	
	Art. 36 - Decisioni del Consiglio di Amministra-	
	zione	
	36.1. Il Consiglio di amministrazione delibera	
	validamente, in forma collegiale, con la presen-	
	za effettiva della maggioranza dei suoi membri	
	in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti.	
	36.2. In caso di parità delle votazioni palesi,	
	prevale il voto del Presidente.	
	36.3. Il voto non può essere dato per rappresen-	
	tanza.	
	Art. 37 - Rappresentanza	
	37.1. La firma e la rappresentanza sociale di	
	fronte ai terzi e in giudizio sono affidate al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione che,	
	in conformità delle leggi e dello statuto, com-	

pie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

37.2. Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

37.3. Egli ha facoltà di nominare direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

37.4. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 38 - Sostituzioni

In caso di cessazione per qualsiasi motivo degli incarichi di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Se viene meno la maggioranza del Consiglio, gli amministratori rimasti in carica devono convocare entro dieci giorni l'Assemblea.

Art. 39 - Controllo legale dei conti

39.1. Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la cooperativa è controllata da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e tre supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci.

39.2. Per decisione dei soci, la cooperativa potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

39.3. Il Presidente ha diritto ad un rimborso forfettario, salvo che l'Assemblea deliberi, al momento della sua nomina, un compenso.

39.4. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro mandato è gratuito ed hanno diritto ad un rimborso forfettario.

39.5. Il collegio deve vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali, esaminare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili ed assolvere a tutte le altre funzioni attribuitigli dalla legge. Il Presidente dei sindaci deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. I sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubbli-

cazioni previste dalla legge in caso di omissione da parte del Consiglio di Amministrazione

Titolo VII

Art. 40 - Disposizioni finali

40.1. La cooperativa si scioglie nel ricorrere delle circostanze previste dall'articolo 2545 duodeces c.c.

40.2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

40.3. Nel caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio residuo, dedotti il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59.

Art. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 42

Per tutto quanto non regolato dal presente sta-

tuto, valgono le disposizioni di legge sulle cooperative sociali a responsabilità limitata previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali nonché le disposizioni di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381 che disciplina le cooperative sociali.".